



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
E PER GLI INTERVENTI
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 135 del 12.08.1997

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 61 del 16.11.1999

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 52 del 30.09.2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 del 09.08.2005

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 68 del 7.9.2010

INDICE

Articolo	Descrizione	Pag.
CAPO I		
1	Oggetto della regolamentazione	5
CAPO II		
2	Servizio di trasporto scolastico	5
3	Modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico	6
4	Destinatari del servizio di trasporto scolastico	6
5	Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico	7
6	Accompagnamento su scuola-bus	8
7	Alunni portatori di handicap	8
8	Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico	8
CAPO III		
9	Servizio di refezione scolastica	10
10	Modalità di accesso al servizio di refezione scolastica	10
11	Destinatari del servizio di refezione scolastica	10
12	Modalità di gestione del servizio di refezione scolastica	11
13	Partecipazione al costo del servizio	12
14	Modalità di utilizzazione del servizio	12
15	Valutazione sull'efficienza e l'efficacia del servizio di refezione scolastica	13
CAPO IV		
16	Interventi di sussidio e di agevolazioni per il diritto allo studio ..	13
17	Interventi per la Scuola Primaria	13
18	Interventi per la Scuola Secondaria di I grado	13
19	Erogazione di sussidi agli Istituti scolastici	14
CAPO V		
20	Richieste di esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi	14
21	Determinazione dell'esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi	15

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
E PER GLI INTERVENTI
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

CAPO I

Art. 1

Oggetto della regolamentazione

1. L'Amministrazione comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 19 giugno 1981, n. 53, come modificata dalla Legge Regionale 23 giugno 1993, n. 41, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.

Per regolare i rapporti con le scuole gestite da Istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni. Potrà altresì essere costituita una specifica commissione, composta dai rappresentanti dei soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n. 53/1981, così come modificata dalla Legge Regionale n. 41/1993, per l'organizzazione degli interventi previsti in materia.

CAPO II

Art. 2

Servizio di trasporto scolastico

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base del presente Regolamento, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico. Responsabile dell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è l'Ufficio comunale Servizi Scolastici.

3. Il servizio di trasporto può avvenire sia con i mezzi del Comune sia avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea sia con il ricorso al noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge, secondo il programma predisposto annualmente dall'Amministrazione.

4. Per le località del territorio comunale non raggiunte dal servizio di trasporto l'Amministrazione potrà prevedere facilitazioni e agevolazioni di viaggio sui mezzi di linea.

Art. 3

Modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Comunale entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

2. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, l'impegno al pagamento della quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta comunale e la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nei pagamenti. In difetto di tale sottoscrizione la domanda di iscrizione non verrà accolta.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori degli alunni. La disdetta dovrà essere inoltrata per iscritto all'Ufficio comunale e avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

4. I percorsi saranno stabiliti ogni anno dall'Ufficio comunale sulla base delle domande pervenute, delle determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione o delle disponibilità dei mezzi acquisiti a seguito di appalto.

Art. 4

Destinatari del servizio di trasporto scolastico

1. I destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni italiani e stranieri (inclusi quelli appartenenti a Paesi extra-comunitari) residenti nel Comune frequentanti le scuole materne, le scuole e gli istituti presenti nel territorio comunale, pubbliche o gestite da istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato. In questo ultimo caso

il servizio di trasporto scolastico viene erogato in misura equivalente a quello fornito agli alunni della scuola pubblica. Il servizio di trasporto scolastico garantisce ai richiedenti l'accesso alla scuola più vicina alla residenza e che offra la tipologia didattica prescelta (tempo pieno e modulo scolastico), d'intesa con le autorità scolastiche.

2. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro richiedendo alle scuole gestite da enti o da istituti privati, che intendono avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto sociale e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.

3. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole pubbliche e private, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi, ubicate fuori dai confini del territorio comunale, previo accordo fra le amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio. Potranno comunque usufruire del servizio gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I grado che ha sede nel Comune di Fauglia.

4. Potranno inoltre usufruire del servizio anche gli alunni residenti fuori dal territorio comunale e iscritti presso scuole ubicate nel Comune, per i quali risulti particolarmente disagiata raggiungere le scuole esistenti nel Comune di residenza. In ogni caso, i predetti alunni potranno essere prelevati soltanto in punti di fermata ubicati all'interno del territorio comunale.

Art. 5

Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. Non potranno essere prelevati utenti al di fuori dei punti di raccolta stabiliti.

2. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe e per i servizi a domanda individuale. Tale quota sarà corrisposta secondo le modalità stabilite dall'Ufficio comunale.

3. La quota di compartecipazione può essere modificata nel corso dell'anno scolastico con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento alle sole variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico, al quale la contribuzione si riferisce.

4. A quanti non provvederanno regolarmente al pagamento della quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione contributiva entro e non oltre il termine di giorni

trenta dalla data di invio dell'avviso. Decorso il suddetto termine, in caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale disporrà il recupero coattivo delle somme dovute e potrà inoltre disporre la sospensione del servizio, dandone comunicazione scritta agli interessati.

5. Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi del servizio per motivi inerenti a particolari condizioni di disagio economico o sociale (famiglie monoparentali, famiglie numerose, stati di disoccupazione, appartenenza a gruppi extracomunitari, presenza di gravi handicap), devono inoltrare al Sindaco richiesta scritta in carta libera al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, secondo le modalità previste. L'Amministrazione comunale comunicherà agli interessati l'esito della domanda di esonero dal pagamento della quota di compartecipazione, dopo aver accertato, attraverso i Servizi Sociali o attraverso l'Ufficio di Polizia municipale, il sussistere di effettive condizioni di disagio. Per l'accertamento di tali condizioni i Servizi Sociali o l'Ufficio di Polizia municipale dovranno redigere apposita relazione scritta.¹

5. In caso di interruzioni del servizio di trasporto scolastico, dovute a incidenti meccanici, indisponibilità del personale o altre cause non prevedibili, per periodi superiori a giorni 3 (tre) consecutivi, il Comune, nel mese successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, provvederà a compensare la quota di compartecipazione, deducendo da tale quota un importo proporzionale ai giorni di mancato svolgimento del servizio.²

Art. 6

Accompagnamento sullo scuola-bus

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la Scuola Dell'Infanzia e per gli alunni portatori di handicap tramite:

- personale comunale in servizio presso le scuole in qualità di addetto tecnico o di esecutore;
- personale a convenzione;
- eventuali obiettori di coscienza assegnati al Comune dal Ministero della Difesa per il servizio civile;
- lavoratori assegnati al Comune in base ai "progetti socialmente utili".

Art. 7

Alunni portatori di handicap

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 5.2.1995, n. 104, con le seguenti modalità:

¹ Abrogato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 16.11.1999.

² Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 9.8.2005.

- tramite mezzi comunali quali scuola-bus o automobili;
- tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al trasporto, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ente;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di attrezzature adeguate.

2. L'Amministrazione comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati dall'art. 6.

Art. 8

Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico

1. Durante gli spostamenti dei mezzi adibiti al trasporto scolastico gli alunni devono tenere un comportamento corretto, restare costantemente seduti, evitare schiamazzi e non disturbare il conducente.

2. In caso di comportamento scorretto da parte degli alunni trasportati, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni, in relazione alla gravità degli episodi rilevati:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio;
- radiazione dal servizio.

3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, in seguito alla tenuta di comportamenti scorretti da parte degli alunni trasportati, i genitori dei minori saranno tenuti al risarcimento, previa quantificazione dei danni stessi.

4. La frequenza al servizio di trasporto scolastico deve essere regolare. In caso di prolungate e ingiustificate assenze, l'Ufficio provvede alla radiazione degli utenti interessati, previa comunicazione scritta. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad eventuali altri richiedenti in lista di attesa.

5. In caso di malattia che determini l'assenza dalla scuola per un periodo pari o superiore a 20 giorni (esclusi i giorni festivi), i genitori dell'alunno trasportato potranno richiedere all'Ufficio comunale l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione per il mese di competenza, allegando alla richiesta idoneo certificato medico.

6. L'Amministrazione comunale provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sui mezzi adibiti al trasporto scolastico e successivamente alla discesa dai medesimi. Per gli alunni della Scuola Dell'Infanzia sarà effettuato durante il trasporto un adeguato servizio di sorveglianza organizzato dal Comune.

7. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal competente Ufficio comunale. In particolare, i genitori dei minori si impegnano al rispetto degli orari, dei punti di raccolta per la salita e la discesa, nonché ad assicurare la presenza di una persona maggiorenne per accogliere il minore al momento della discesa dal viaggio di ritorno.

CAPO III

Art. 9

Servizio di refezione scolastica

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonché i casi di esonero dalla contribuzione per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

2. Responsabile dell'organizzazione del servizio di refezione scolastica è l'Ufficio comunale Servizi Scolastici.

Art. 10

Modalità di accesso al servizio di refezione scolastica

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio comunale entro la data resa pubblica annualmente dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 11

Destinatari del servizio di refezione scolastica

1. I destinatari del servizio di refezione scolastica sono gli alunni italiani e stranieri (inclusi quelli appartenenti a Paesi extra-comunitari) frequentanti le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado ubicati nel territorio comunale, siano esse scuole pubbliche o gestite da istituti privati non aventi finalità di lucro, purché abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato e che abbiano programmato, d'intesa con il Comune e con le Autorità scolastiche, il proseguimento delle attività scolastiche e educative in orario pomeridiano.

2. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro richiedendo alle scuole gestite da enti o istituti privati, che intendano avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.

3. Il servizio di refezione scolastica può essere erogato anche a favore di alunni frequentanti scuole o istituti di cui al comma 1), ubicati fuori dal territorio comunale, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Comune erogatore del servizio e i Comuni nel cui territorio sono comprese le scuole o gli istituti interessati. In particolare, la convenzione dovrà regolare le modalità di contribuzione alle spese per il confezionamento e per la distribuzione dei pasti da parte dei soggetti fruitori del servizio.

4. Hanno diritto ad usufruire gratuitamente del servizio di refezione scolastica i soggetti di seguito elencati:

- insegnanti di scuola dell'Infanzia statale in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano;

- insegnanti di scuola Primaria statale assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle ventiquattro ore con rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento;

- insegnanti di scuola Secondaria di I grado statale a tempo prolungato che preveda l'organizzazione della mensa, i quali siano assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività interscuola; hanno altresì diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe di scuola Secondaria di I grado che attuino la sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994;

- personale ausiliario dipendente dal Comune in servizio nella scuola durante l'orario di somministrazione dei pasti, limitatamente a quello addetto allo sporzionamento dei pasti stessi.

5. Gli insegnanti e il personale ausiliario non aventi diritto al servizio di mensa gratuito, in servizio durante l'orario di refezione, possono richiedere di usufruire del servizio mensa, corrispondendo al Comune la quota contributiva da questo stabilita sulla base dei costi sostenuti.

Art. 12

Modalità di gestione del servizio di refezione scolastica

1. Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:

- gestione diretta;
- appalto.

In caso di appalto, verrà predisposto un capitolato speciale al quale la Ditta appaltatrice del servizio dovrà scrupolosamente attenersi.

2. Le tabelle dietetiche e i menù, predisposti dagli organi competenti, sono annualmente affissi nei refettori e devono essere rigorosamente rispettati.

3. I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per garantire la rotazione del menù stesso e l'impiego della verdura e della frutta di stagione.

4. I pasti dovranno essere preparati non prima di trenta minuti dalla loro somministrazione e dovranno essere distribuiti a mezzo di idonei contenitori termici.

5. L'Amministrazione comunale dovrà procedere periodicamente a controlli sulla qualità delle materie prime utilizzate per il confezionamento dei pasti e sul rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, avvalendosi dei competenti organismi dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 13

Partecipazione al costo del servizio di refezione scolastica

1. I genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie che intendano usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno impegnarsi al pagamento di una quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Tale quota di contribuzione sarà corrisposta secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale.

2. I genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie che intendano ottenere l'esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica perché versano in condizioni di disagio economico e sociale devono inoltrare richiesta in carta libera all'Ufficio comunale, secondo le modalità previste. L'Amministrazione comunale comunicherà agli interessati l'esito della domanda di esonero dalla contribuzione, dopo aver accertato, attraverso i Servizi Sociali o attraverso l'Ufficio di Polizia Municipale, il sussistere di effettive condizioni di disagio. Per l'accertamento di tali condizioni i Servizi Sociali o l'Ufficio di Polizia Municipale dovranno redigere apposita relazione scritta.³

3. Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica possono essere variate nel corso dell'anno scolastico con deliberazione della Giunta comunale, esclusivamente in riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

4. A quanti non provvederanno regolarmente al pagamento della quota di compartecipazione richiesta per il servizio di refezione scolastica verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione contributiva entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di invio dell'avviso. Decorso il suddetto termine, in caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale

³ Abrogato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 16.11.1999

disporrà il recupero coattivo delle somme dovute e potrà inoltre disporre la sospensione del servizio, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Art. 14

Modalità di utilizzo del servizio di refezione scolastica

1. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

2. La somministrazione dei pasti può essere svolta esclusivamente dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale. Detto personale è soggetto ai controlli sanitari prescritti dalla legge.

Art. 15

Modalità di valutazione sull'efficienza e sull'efficacia del servizio di refezione scolastica

1. L'Amministrazione comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, sulla base delle indicazioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

2. L'Amministrazione comunale promuove idonee forme di partecipazione nell'interesse dell'utenza, anche attraverso la costituzione di un'apposita commissione per la valutazione dell'efficienza del servizio, della quale facciano parte il responsabile del competente Ufficio comunale, i rappresentanti del personale docente e non docente e i rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole materne, Primarie e medie.

CAPO IV

Art. 16

Interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio

1. La presente normativa definisce le modalità con le quali vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 53/81, modificata dalla Legge Regionale n. 41/93 e dalla Legge n. 241/90.

Art. 17

Interventi per la Scuola Primaria

1. L'Amministrazione comunale provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari tramite buoni-libro da consegnare alla

Direzione Didattica, sulla base delle richieste dalla stessa avanzate all'inizio di ogni anno scolastico.

2. I buoni-libro dovranno essere consegnati da parte dei genitori degli alunni delle scuole elementari alle librerie, le quali rimetteranno la fattura all'Amministrazione comunale, allegando i relativi buoni.

Art. 18

Interventi per la Scuola Secondaria di I grado

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 53/81, fornisce materiale didattico di uso individuale e libri di testo agli alunni della scuola Secondaria di I grado in condizioni economiche disagiate.

2. Annualmente, all'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio competente provvederà a formulare la graduatoria dei beneficiari della fornitura di materiale didattico individuale e di libri di testo, sulla base delle richieste pervenute e dopo aver accertato il sussistere di effettive condizioni di disagio economico, attraverso apposita relazione predisposta dai Servizi Sociali o dall'Ufficio di Polizia Municipale. Lo stesso Ufficio determinerà, all'inizio dell'anno scolastico, il limite massimo della cifra messa a disposizione per i suddetti interventi.

Art. 19

Erogazione dei sussidi agli istituti scolastici

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 53/81 fornisce, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto nonché di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dalla Direzione Didattica e dalla Presidenza della scuola Secondaria di I grado.

CAPO V

Articolo 20

Richieste di esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi⁴.

1. Coloro che intendono ottenere l'esonero parziale o totale dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi del servizio per motivi inerenti a particolari

⁴ Articolo inserito con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16.11.1999

condizioni di disagio economico o sociale (famiglie monoparentali, famiglie numerose, stati di disoccupazione, appartenenza a gruppi extracomunitari, presenza di gravi handicap), devono inoltrare al Sindaco domanda scritta in carta libera al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, secondo le modalità previste.

1.bis. L'esonero parziale o totale dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi dei servizi di trasporto e refezione scolastica per condizioni di disagio economico o sociale è concesso ai soli alunni residenti nel Comune.

Nessuna agevolazione è prevista per gli alunni residenti in altri Comuni che, trovandosi in particolari situazioni di disagio sociale o familiare, potranno rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune di residenza per ottenere eventuali interventi di sussidi o agevolazioni.⁵

2. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, conforme al modello approvato con decreto ministeriale del 29.7.1999, Allegato A, parte prima;

3. L'Amministrazione comunale, in qualità di ente erogatore del servizio, provvede, di seguito alla dichiarazione del richiedente, al rilascio della certificazione attestante la situazione economica dichiarata e l'indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del regolamento attuativo approvato con decreto ministeriale del 29.7.1999, Allegato A, parte seconda;

4. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 e per il rilascio della certificazione di cui al comma 3 l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione con i centri di assistenza fiscale autorizzati, mediante la stipula di apposita convenzione;

Articolo 21

Determinazione dell'esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi⁶.

1. Ai fini della determinazione dell'esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi si tiene conto delle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109⁷:

FASCIA A - ISEE superiore a € 8.500,00 nessun esonero
FASCIA B - ISEE superiore a € 7.500,00 e pari o inferiore a € 8.500,00 esonero del 20%

⁵ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 9.8.2005

⁶ Articolo inserito con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 16.11.1999.

⁷ Comma modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 7.9.2010

FASCIA C - ISEE superiore a € 6.500,00 e pari o inferiore a € 7.500,00	esonero del 40%
FASCIA D - ISEE superiore a € 5.500,00 e pari o inferiore a € 6.500,00	esonero del 60%
FASCIA E - ISEE superiore a € 4.500,00 e pari o inferiore a € 5.500,00	esonero del 80%
FASCIA F - ISEE pari o inferiore a € 4.500,00	esonero del 100%

2. La determinazione della percentuale di esonero dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Scolastici, tenuto conto anche di eventuali particolari situazioni di disagio sociale o familiare accertate attraverso apposita relazione dei Servizi Sociali o, in mancanza di questa, attraverso apposita relazione informativa redatta dall'Ufficio di Polizia Municipale;

3. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può concedere l'esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi anche in deroga alle fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 1, quando siano accertate certificazione della competente ASL o *con* le modalità previste al comma 2, particolari situazioni di disagio sociale o familiare.

3.bis. I nuclei familiari al cui interno siano presenti minori portatori di grave handicap psico-fisico, certificato dalla competente ASL, hanno diritto a fruire dell'esenzione prevista nella fascia D di cui al comma 1, anche qualora il valore dichiarato dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superi quello previsto dalla medesima fascia D.⁸

4. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può sospendere la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi, anche in deroga alle fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 1, quando sussistano fondati motivi per ritenere che la dichiarazione presentata dal richiedente sia incompleta o non veritiera. In tal caso, la Giunta comunale richiede al dichiarante di produrre idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

5. Oltre a quanto previsto al comma 4, la Giunta comunale provvede a controllare, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In caso di dichiarazione risultata non veritiera l'Amministrazione comunale procede ad ogni conseguente adempimento nei confronti del dichiarante.

⁸ Inserito con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 30.9.2002 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 7.9.2010.